



Paolo Urso
Vescovo di Ragusa

**DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ
ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA**

Ritenendo opportuno, sulla base dell'esperienza acquisita in questi anni, modificare le disposizioni per il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica nella scuola, emanate il 27 agosto 2003 (prot. n. 341/03);

Dopo aver sentito il parere dell'Ufficio diocesano scuola;

APPROVO

con efficacia dalla data odierna, le seguenti "Disposizioni per il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica nella scuola" e abrogo le precedenti.

1. L'insegnamento della religione cattolica è una forma di servizio per una scuola che promuove la formazione integrale della persona nel rispetto delle diverse tradizioni culturali dell'Italia.


L'Accordo concordatario tra l'Italia e la Santa Sede del 1984 e le relative Intese applicative ne indicano le linee essenziali corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola.

Tale insegnamento concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative proprie di ciascun ordine scolastico, mediante l'uso degli strumenti e dei metodi tipici dell'apprendimento, facendo propria l'esigenza di una programmazione educativo-didattica attenta ai problemi dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie.

2. Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai canoni 804-805 del Codice di diritto canonico, attesta che il docente di religione è in possesso di:
 - una conoscenza adeguata dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico;
 - una competenza pedagogico-metodologico-didattica adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l'attestato;
 - una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale.

3. Oltre che il possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio dell'attestato di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, si richiede che i candidati:
- a) adempiano ai requisiti stabiliti dai canoni 804-805 del Codice di diritto canonico, dalle Deliberazioni della Conferenza Episcopale Italiana e dalla normativa diocesana;
 - b) siano responsabilmente partecipi alla vita della comunità diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
 - c) partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio diocesano per l'IRC.
4. Per ottenere l'attestato di idoneità all'insegnamento della religione cattolica nella diocesi di Ragusa, i candidati dovranno:
- a) presentare al Vescovo diocesano apposita domanda;
 - b) superare positivamente una prova scritta e una prova orale per dimostrare il possesso di quanto richiesto nel presente decreto.
5. Per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità vale quanto disposto dal can. 805 del Codice di diritto canonico, dalla Delibera n. 41 della Conferenza Episcopale Italiana (maggio 1990), dalla Deliberazione della stessa Conferenza circa il riconoscimento dell'idoneità della religione cattolica nelle scuole pubbliche (maggio 1991) e da quanto specificato da norme diocesane.

Ragusa, 20/06/2011
Prot. n. 923/11



✠ Paolo Urso
vescovo

Sac. Paolo La Terra

cancelliere

